

**OGGETTO:** Costituzione in giudizio nel ricorso al T.R.G.A. presentato dal signor WEBBER ONORIO per revoca di assegnazione di alloggio I.T.E.A. ubicato in Cles – Via Romana, 32 int. 8. Affidamento della rappresentanza e della difesa del Comprensorio della Valle di Non agli avv. Andrea Lorenzi e avv. Marco Dalla Fior con Studio legale in Trento – via Paradisi 15/5.

## LA GIUNTA COMPRENSORIALE

**Richiamata** la L.P.13.11.1992 n. 21 e la L.P. 7.11.2005 n. 15 concernente la disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia pubblica ed il relativo Regolamento di attuazione;

**Accertato** che in data 30.06.2008 è stato notificato al Comprensorio della Valle di Non il ricorso promosso dal signor WEBBER ONORIO avanti il T.R.G.A. di Trento per l'annullamento della determinazione del responsabile del Servizio per le politiche sociali ed abitative n. 500/EDIL di data 21.04.2008 avente ad oggetto la revoca dell' assegnazione di alloggio I.T.E.A. sito in Cles – Via Romana, 32 int. 8;

**Ritenuti** i motivi del ricorso manifestamente infondati e inconsistenti;

**Valutata** l'opportunità di resistere al gravame, anche in ragione della esigenza di avere certezza giuridica in ordine alla fattispecie oggetto di contestazione, essendosi la stessa verificata più volte nel corso degli ultimi anni;

**Ritenuto** necessario, a tal fine, affidare ad un soggetto esterno la difesa dell'Amministrazione comprensoriale, tenuto conto che quest'ultima non dispone all'interno della propria dotazione organica della figura professionale del Legale;

**Sentiti**, a tale proposito, gli avv. Andrea Lorenzi e avv. Marco Dallafior con Studio legale in Trento – via Paradisi 15/5 che si sono resi disponibili ad assumere la difesa dell'Amministrazione comprensoriale per una spesa che in via presuntiva si può quantificare in Euro 3.000,00 oltre al 12,5% ex art.14 T.F., all'iva e al cnpa per un totale complessivo pari a presunti Euro 4.500,00;

**Dato atto** che, in considerazione dell'importo sopra specificato, è possibile procedere all'affidamento diretto dell'incarico in questione ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm.;

**Dato atto** che la spesa derivante dall'adozione della presente deliberazione trova copertura all'intervento 1040705 (capitolo 5102) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008;

**Ravvisata** la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, in ragione del fatto che è stata fissata per il giorno 24.07.2008 l'udienza per la trattazione della sospensiva;

**Acquisiti** sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi:

- dal responsabile del servizio per le politiche sociali ed abitative sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa;
- del responsabile del servizio finanziario sotto il profilo della regolarità contabile;

**Accertata** la propria competenza all'adozione della presente deliberazione in ottemperanza a quanto disposto dalla precedente deliberazione giunta n. 178 di data 27.12.2007 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2008;

**Vista** la L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss. mm., ed in particolare l'art.21;

**Visto** il T.U. delle leggi provinciali concernenti l'ordinamento e l'attività dei Comprensori approvato con D.P.G.P. 09.11.1981 n. 20-60/Leg.;

**Visto** il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni nella Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

**Visto** il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni nella Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L;

**Ad unanimità** di voti espressi in forma palese,

## delibera

- 1) di resistere, per le motivazioni esposte in premessa, al ricorso promosso dal signor WEBBER ONORIO avanti il T.R.G.A. di Trento per l'annullamento della determinazione del responsabile del Servizio per le politiche sociali ed abitative n. 500/EDIL di data 21.04.2008 avente ad oggetto la revoca dell' assegnazione di alloggio I.T.E.A. sito in Cles – Via Romana, 32 int. 8, notificato al Comprensorio della Valle di Non in data 30.06.2008;
- 2) di affidare la rappresentanza e la difesa del Comprensorio della Valle di Non agli avv. Andrea Lorenzi e avv. Marco Dallafior con Studio legale in Trento – via Paradisi 15/5;
- 3) di dare atto che la spesa derivante dall'adozione della presente deliberazione, che in via presuntiva si può quantificare in Euro 4.500,00 (oneri fiscali e previdenziali compresi), trova copertura all'intervento 1040705 (capitolo 5102) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008, che presenta sufficiente ed adeguata disponibilità;
- 4) di autorizzare il Presidente del Comprensorio della Valle di Non a conferire ai suddetti patroni il mandato speciale di rito;
- 5) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, per quanto specificato in premessa;
- 6) di pubblicare per estratto copia della presente deliberazione all'Albo Comprensoriale;
- 7) di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
  - a) opposizione alla Giunta Comprensoriale, durante il periodo di pubblicazione da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 79, comma 5;
  - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
  - c) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. B) della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, in alternativa al rimedio indicato sub b).